

Del. n. 492/2015/PAR



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA	presidente
Paolo PELUFFO	consigliere
Emilia TRISCIUOGGIO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere, relatore

nell'adunanza del 27 ottobre 2015

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;

UDITO il relatore, Cons. Marco Boncompagni;

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione – con nota prot. n. 5448/1.13.9 del 5 marzo 2015 – una richiesta di parere, formulata dal Sindaco del Comune di Scandicci, con la quale, premesso che l'ente ha in corso di espletamento un concorso pubblico per l'assunzione di due dirigenti amministrativi, dei quali uno riservato al personale in servizio, si chiede l'avviso di questa Sezione “in ordine alla legittimità” di alcune soluzioni proposte, alla luce della normativa recata, in particolare, dall'art. 1, c. 424, della l. n. 190/2014 e dall'art. 3, c. 5, del d.l. n. 90/2014, conv. dalla l. n. 114/2014. Tali soluzioni avanzate dall'ente si sostanziano nel chiedere se sia legittimo proseguire e concludere la menzionata procedura a valere sui budget degli anni 2014, 2013 e 2012 (cessazioni 2013, 2012, 2011), od, in subordine, sui budget 2014 e 2017 (cessazioni rispettivamente 2013 e 2016); in ulteriore subordine, qualora ciò non fosse ritenuto dalla Sezione legittimo, si propone la modifica del bando di concorso ovvero la revoca della stessa procedura con conseguente indizione di un nuovo concorso per 1 posto di dirigente a valere sul budget 2014 (cessazioni 2013).

CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge.

Nel caso in esame, la richiesta di parere si appalesa ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle autonomie.

In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonchè se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti

amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre, occorre verificare se l'oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa.

Nel caso de quo, la Sezione ritiene che la richiesta sia ammissibile anche dal punto di vista oggettivo, ponendosi nell'alveo della contabilità pubblica, solo ed esclusivamente con riferimento all'interpretazione delle disposizioni in materia di assunzioni alla luce della normativa menzionata in premessa, non potendo il parere della Corte risolversi in una valutazione circa la legittimità di atti e comportamenti che rientrano nell'autonomia decisionale spettante all'amministrazione richiedente. Non si ravvisano, pertanto, sotto quest'ultimo profilo, i necessari presupposti di astrattezza e generalità di cui debbono essere connotate le richieste di parere, che non possono implicare, dunque, considerazioni afferenti l'attività concreta dell'ente.

Nel merito, questa Sezione si è recentemente pronunciata in materia de qua con la deliberazione n. 396 del 6 ottobre 2015, ove si è affermato che "L'art. 4, comma 3, d.l. n. 78/2015, convertito in l. n. 125/2015, intervenendo sull'art. 3, comma 5, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in l. 11 agosto 2014, n. 114, in tema di limiti alle assunzioni di personale, introduce la disposizione che recita "è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente". Con tale disposizione, al "cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni", che la deliberazione della sezione delle autonomie della Corte dei Conti n. 27 del 3 novembre 2014 aveva interpretato come programmabili solo a decorrere dal 2014, si aggiunge la possibilità di utilizzo dei cosiddetti "resti" assunzionali, provenienti dal triennio precedente.

La novella introdotta, con il d.l. n. 78/2015, deve essere coordinata con le previsioni contenute nell'art. 1, comma 424, della l. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che impone, pena la nullità dei contratti, alle regioni e agli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, di destinare "le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei

vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale cessato negli anni 2014 e 2015, salva completa ricollocazione del personale soprannumerario”.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 26 del 20 luglio 2015, depositata il 28 luglio 2015, resa in funzione nomofilattica, interviene sulla questione interpretativa posta per la corretta applicazione dell’art. 1, comma 424, l. n. 190/2014, in relazione ai budget assuntivi residui, precedenti gli anni 2015/2016, ed esprime, sul punto, il seguente principio di diritto: “gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale”.

La Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n.28 del 14 settembre 2015, depositata in data 22 settembre 2015, ha integrato la precedente deliberazione n. 26/2015, affermando, tra l’altro, il seguente principio di diritto: “il riferimento “al triennio precedente” inscritto nell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni”.

Pertanto, mentre i budget 2015/ 2016 (derivanti anche dalle cessazioni dei trienni precedenti il 2014 e 2015) sono integralmente destinati alle finalità di cui all’art. 1, comma 424, della l. n. 190/2014, può essere utilizzata per effettuare nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato la capacità assunzionale del 2014 derivante dai “resti” relativi al triennio 2011/2013, sempre che sia assicurato il

rispetto dei vincoli di finanza pubblica (rispetto del patto di stabilità, dell'art. 1, commi 557 e seguenti, della l. n. 296/2006, delle percentuali di turn over, quantificate in base alla spesa di personale cessato nell'anno precedente, secondo le previsioni dell'art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014) e siano stati osservati, a suo tempo, gli obblighi previsti dall'art. 3, comma 3, del d.l. n. 90/2014 (programmazione finanziaria e contabile del fabbisogno di personale)".

* * *

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Scandicci, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 5448/1.13.9 del 5 marzo 2015.

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Scandicci e al Presidente del relativo Consiglio.

Firenze, 27 ottobre 2015

L'estensore
Marco BONCOMPAGNI



Il presidente
Roberto TABBITA



Depositata in Segreteria il 28 OTT. 2015

Il funzionario preposto al Servizio di supporto
Claudio FELLI

